



**La versione pubblicata sul sito web della Cancelleria
federale è vincolante**

Agosto 2019

Avamprogetto di legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Rapporto sui risultati della consultazione

Sommario

1.	Situazione iniziale.....	3
2.	Partecipanti alla procedura di consultazione/pareri.....	3
3.	Panoramica	4
3.1.	Partecipanti che approvano il progetto pur esprimendo alcune riserve	4
3.2.	Partecipanti che respingono alcune disposizioni dell'avamprogetto	4
3.3.	Partecipanti che hanno rinunciato a prendere posizione	4
4.	Riepilogo dei pareri espressi	4
4.1	Quadro generale	4
4.2	Tenere conto della revisione totale della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e della modifica di altre leggi	5
4.3	Pareri relativi ai vari articoli	5
Sezione 1	Persone all'estero.....	5
Art. 3	Dati.....	5
Sezione 2	Proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera	5
Art. 5	Scopo e persone.....	5
Sezione 3:	Impiegati del DFAE in servizio all'estero e loro congiunti.....	5
Art. 8	Scopo e persone.....	5
Art. 9	Dati.....	6
Art. 10	Comunicazione dei dati	7
Sezione 4	Impiegati locali delle rappresentanze svizzere all'estero e loro congiunti	7
Art. 13	Trattamento dei dati	7
Sezione 5	Funzionari consolari onorari e loro congiunti.....	7
Art. 17	Trattamento dei dati	7
Sezione 6:	Esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l'aiuto umanitario e loro congiunti	8
Art. 19	Dati.....	8
Sezione 8	Candidati a posti in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali	8
Art. 24	Scopo e persone.....	8
Art. 25	Dati.....	8
Sezione 9	Partecipanti a conferenze internazionali organizzate dalla Svizzera	8
Art. 27	Scopo e persone.....	8
Capitolo 3	Disposizioni finali	9
Art. 31	Disposizioni esecutive	9

1. Situazione iniziale

Il 28 giugno 2017 il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha invitato i Cantoni, i partiti politici rappresentati all'interno dell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e gli ambienti interessati a pronunciarsi sull'avamprogetto di legge sul trattamento di dati personali da parte del DFAE (LTDP-DFAE)¹. Il progetto mira in primo luogo a ottemperare alla richiesta del Consiglio federale, che con la decisione del 9 dicembre 2011 ha incaricato il DFAE di elaborare una modifica della legge federale del 24 marzo 2000² sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri allo scopo di creare la base legale per trattare dati personali relativi alla salute degli Svizzeri all'estero e dei cittadini svizzeri che soggiornano all'estero e colmare così una lacuna legislativa. Per garantire che ogni trattamento di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità effettuato in seno al DFAE si fondi su una base legale formale occorre inoltre adeguare la legislazione alla situazione attuale, senza per questo modificare le attività del Dipartimento. La procedura di consultazione si è conclusa il 20 ottobre 2017.

2. Partecipanti alla procedura di consultazione/pareri

I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione hanno inviato un parere:

- Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
- Centro per il controllo democratico delle forze armate (DCAF)
- Organizzazione degli Svizzeri all'estero, OSE
- Associazione dei Comuni Svizzeri
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione sindacale svizzera (SGB/USS)
- Unione delle città svizzere
- Partito socialista svizzero (PS)
- associazione del personale transfair
- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)

In totale il DFAE ha ricevuto 34 pareri. Tra i destinatari, 20 Cantoni e tre organizzazioni hanno fatto sapere che non intendevano pronunciarsi sul progetto. Solo un partito politico tra i 13 consultati ha preso posizione.

	Destinatari	Invitati	Risposte ricevute	Pareri spontanei	Totale
1.	Tribunali federali	4	0	-	0
2.	Cantoni	26	25	-	25
3.	Partiti politici	13	1	-	1
4.	Conferenze	3	1	-	1
5.	Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	2	-	2
6.	Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	2	1	3
7.	Uffici federali	0	-	1	1
8.	Altre cerchie interessate	24	2	-	2

Il presente rapporto rende conto dei risultati della procedura di consultazione. L'elenco dei partecipanti (con le abbreviazioni utilizzate nel rapporto) si trova in allegato.

¹ I documenti sono disponibili all'indirizzo seguente:
<https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2017.html#DFAE>, Procedure di consultazione concluse, 2017, DFAE

² RS 235.2

3. Panoramica

3.1. Partecipanti che approvano il progetto pur esprimendo alcune riserve

Cantoni (5): AG, BE, FR, GE, VD

Partiti politici (1): PS

Associazioni mantello nazionali dell'economia (2): USS, transfair

Altri (2): OSE, DCAF

3.2. Partecipanti che respingono alcune disposizioni dell'avamprogetto

Cantoni (2): AG, TI

Partiti politici (1): PS

Associazioni mantello nazionali dell'economia (2): USS, USAM

3.3. Partecipanti che hanno rinunciato a prendere posizione

Cantoni (20): AI, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH

Conferenze (1): CDDGP

Associazioni (2): Associazione dei Comuni svizzeri, Unione delle città svizzere

4. Riepilogo dei pareri espressi

4.1 Quadro generale

La grande maggioranza dei partecipanti considera positivo il tentativo di creare le basi legali necessarie, al momento mancanti, per trattare i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità rispettando i requisiti imposti dalla legislazione sulla protezione dei dati.

Due partecipanti (FR e OSE) rimettono in discussione le deleghe legislative previste per le disposizioni esecutive che devono essere precisate dal Consiglio federale (durata di conservazione, distruzione ecc.). In questo ambito l'OSE auspica che le parti in causa siano consultate prima di adottare l'ordinanza.

Gli stessi due partecipanti (FR e OSE) sono inoltre dell'avviso che la legge dovrebbe sancire un obbligo di informazione quando ha luogo una comunicazione di dati.

Un partecipante (OSE) attira l'attenzione sul fatto che il principio di proporzionalità in occasione della ponderazione degli interessi al momento del trattamento e della comunicazione di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità deve trovare applicazione in tutti i trattamenti di dati e per tutte le categorie di persone citate.

Lo stesso partecipante (OSE) invita il DFAE a chiedere il consenso delle persone interessate per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali.

Un partecipante (VD) è dell'opinione che soprattutto i dati relativi alla salute debbano essere in generale trattati solo con il consenso della persona interessata.

Un partecipante (transfair) insiste sul fatto che i trattamenti previsti (in particolare per quanto riguarda i dati sulla salute e quelli relativi alla sfera intima) debbano svolgersi in maniera rigorosa e restrittiva.

Due partecipanti (VD, OSE) propongono che, per quanto riguarda le modalità di accesso ai dati concernenti la salute, in particolare dei collaboratori del DFAE, nell'ordinanza che dovrà essere emanata sia prevista la creazione di una «medicina del personale» o un «servizio medico per il

personale». Questo perché il DFAE in quanto datore di lavoro non dovrebbe poter trattare direttamente i dati relativi alla salute dei suoi dipendenti a meno che ciò non sia strettamente necessario.

Un partecipante (USS) ritiene che l'articolo 33 della legge sul personale federale³ obblighi il DFAE a consultare i propri dipendenti e le associazioni che li rappresentano prima della revisione della legge sul trattamento dei dati personali in seno DFAE⁴ e chiede che una simile consultazione sia almeno garantita a posteriori.

4.2 Tenere conto della revisione totale della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e della modifica di altre leggi

Tre partecipanti (GE, TI, PSS) si sono espressi sulla necessità di prendere in considerazione i cambiamenti indotti dalla revisione totale in corso della legge sulla protezione dei dati.

4.3 Pareri relativi ai vari articoli

Sezione 1 Persone all'estero

Un partecipante (PS) chiede che agli articoli 2 e 4 sia garantito che i dati personali contenuti del registro degli Svizzeri all'estero possano essere utilizzati per organizzare l'elezione diretta del Consiglio degli Svizzeri all'estero. In questo modo si perseguirebbe l'obiettivo dell'elezione diretta dei membri del Consiglio tramite il voto elettronico per la quale si auspica il supporto del DFAE.

Art. 3 Dati

L'OSE ritiene che l'accesso ai dati medici degli Svizzeri all'estero debba essere valutato caso per caso.

Sezione 2 Proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera

Art. 5 Scopo e persone

Un partecipante (USS) ritiene che sia particolarmente importante rispettare la simmetria nel trattamento dei dati. Oltre ai dati dei marittimi è necessario assicurarsi che siano trattati anche i dati relativi ai proprietari e agli armatori.

Sezione 3: Impiegati del DFAE in servizio all'estero e loro congiunti

Per un partecipante (USS) il titolo di questa sezione non è soddisfacente poiché non è chiaro se questa disposizione, andando oltre quanto previsto dalla LPers, riguardi tutto il personale di carriera e quello soggetto all'obbligo di rotazione della DSC, in quanto può essere trasferito all'estero, o solo i collaboratori effettivamente impiegati all'estero.

Art. 8 Scopo e persone

Un partecipante (USS) chiede se la formulazione «in servizio all'estero» implica che il trattamento dei dati personali interessati è possibile solo durante un simile impiego. Poiché evidentemente non è così,

³ LPers; RS 172.220.1

⁴ RS 235.2

il titolo della sezione che comprende l'articolo 8 e l'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo che si evinca che si tratta di un trattamento dei dati per tutta la durata del rapporto di lavoro con il DFAE.

Un partecipante (USS) teme che il DFAE possa trattare dati di collaboratori di altri dipartimenti federali nel caso di un loro impiego all'estero. Se questa fosse l'intenzione del DFAE, l'USS si dichiara contraria a tale trattamento. In questo contesto l'USS nota una discrepanza linguistica tra la versione francese e la versione tedesca dell'avamprogetto. Laddove l'articolo 8 capoverso 1 della versione francese recita «[...] le DFAE traite des données sur **ses** employés affectés à l'étranger [...]», la tedesca sarebbe formulata in maniera più generale «[...] bearbeitet das EDA Daten über im Ausland eingesetzte Mitarbeitende und deren Angehörige [...]». L'USS aggiunge inoltre che i trattamenti di dati previsti in questa sezione non dovrebbero essere applicabili agli impiegati della Confederazione attivi nelle rappresentanze a Ginevra.

Art. 9 Dati

Un partecipante (USS) è del parere che non sia rispettato il principio della proporzionalità nella definizione dei dati personali degni di particolare protezione di cui è previsto il trattamento.

Due partecipanti (AG, PS) criticano la definizione non abbastanza precisa dei dati degni di particolare attenzione da trattare. Non sarebbe chiaro perché, al posto dei dati sulle opinioni religiose, non potrebbero essere sufficienti i dati sull'appartenenza confessionale. Lo stesso vale per il trattamento dei dati sulla sfera intima che secondo i commenti agli articoli prevedono solo la registrazione dell'orientamento sessuale.

Alcuni partecipanti (AG, PS) sono contrari al fatto che si crei una specie di «registro di gay, lesbiche, bisessuali o anche un registro di pedofili» tra i collaboratori e tra i loro familiari.

Altri due partecipanti (AG, USS) ritengono che, al fine di garantire la proporzionalità, prima dell'effettivo impiego all'estero possano essere condotti ulteriori chiarimenti sui dati relativi all'orientamento sessuale o su eventuali altri dati necessari. L'USS è dell'opinione che l'obbligo del collaboratore di comunicare i dati personali della persona di accompagnamento per far valere il diritto a un'indennità per quest'ultima non significhi automaticamente che debbano essere registrati dati su questa persona relativi al suo orientamento sessuale e alle sue idee o attività religiose. Inoltre l'articolo 27c lett. n LPers prevede già il trattamento di dati sull'appartenenza religiosa degli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento, pertanto un'ulteriore disposizione non risulterebbe opportuna o sarebbe discutibile.

Un partecipante (PS) chiede il seguente adeguamento dell'articolo 9:

Articolo 9 capoversi 1-3

Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione relativi agli impiegati del DFAE in servizio all'estero e ai loro congiunti:

- ¹ dati relativi alla salute;
- ² nel caso in cui la situazione particolare del luogo d'impiego lo renda inevitabile, il DFAE può trattare in singoli casi anche:
 - a. dati relativi alle opinioni e alle attività religiose;
 - b. dati relativi alla sfera intima (orientamento sessuale).
- ³ Non appena la situazione particolare menzionata al capoverso 2 viene a cadere, i dati raccolti sulla base del capoverso 2 devono essere cancellati.

(Di conseguenza dovrebbe essere modificato anche l'articolo 10: «I dati di cui all'articolo 9 lettera b capoverso 1 possono essere comunicati all'assicuratore malattie del DFAE...»)

Due partecipanti (AG, PS) criticano la mancanza di una disposizione sulle modalità di raccolta dei dati degni di particolare protezione. Dal punto di vista della legislazione sulla protezione dei dati, tali dati personali devono essere acquisiti in primo luogo consultando la persona interessata; il mancato coinvolgimento della persona interessata può avere conseguenze dal punto di vista del diritto del personale.

Due partecipanti (AG, PS) chiedono una disposizione che imponga la richiesta esplicita del consenso della persona interessata al trattamento dei dati degni di particolare protezione. A tale scopo rinviano a una disposizione presente nell'articolo 27 capoverso 2 lettera b LPers che lo prevede. Ritengono che la discrepanza rispetto alla regolamentazione presente nella LPers non sia motivata.

Un partecipante (PS) propone la seguente integrazione all'articolo 9:

Articolo 9 capoverso 4 (nuovo)

⁴ Le disposizioni esecutive definiscono le condizioni e le competenze per il trattamento di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità di cui all'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati nella misura in cui sono necessari per lo sviluppo del personale e la persona interessata ha dato il suo consenso per iscritto.

Un partecipante (USS) richiama l'attenzione sul fatto che le disposizioni dell'avamprogetto non permettono di trattare dati sulle misure di esecuzione per debiti e le misure amministrative e penali relative ai congiunti. Se si volesse trattare simili dati si dovrebbe applicare a queste categorie di persone l'articolo 27 capoverso 2 lettera a LPers.

Un partecipante (USAM) respinge d'idea che si possano trattare dati sull'orientamento sessuale degli impiegati in servizio all'estero. Pur non mettendo in discussione la necessità per il DFAE in quanto datore di lavoro di essere a conoscenza di tali informazioni, è del parere che spetti alle persone interessate comunicarle e che il datore di lavoro non debba gestire proattivamente schede su questi temi.

Un altro partecipante (transfair) auspica che il principio di non discriminazione sia garantito quando il DFAE tratta i dati sugli impiegati in servizio all'estero e il loro congiunti e valuta le possibilità di inviare all'estero un impiegato accompagnato dai propri familiari.

Art. 10 Comunicazione dei dati

Un partecipante (USS) ritiene che i dati possano essere trasmessi solo a un medico di fiducia designato congiuntamente dall'assicuratore malattie e dal DFAE.

Sezione 4 Impiegati locali delle rappresentanze svizzere all'estero e loro congiunti

Art. 13 Trattamento dei dati

Un partecipante (FR) considera problematico il trattamento di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità da parte dell'UFPER in relazione a persone non soggette all'LPers.

Sezione 5 Funzionari consolari onorari e loro congiunti

Art. 17 Trattamento dei dati

Un partecipante (FR) considera problematico il trattamento di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità da parte del UFPER in relazione a persone non soggette all'LPers.

Sezione 6: Esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l'aiuto umanitario e loro congiunti

Art. 19 Dati

Quattro partecipanti (AG, USS, USAM, PS) dichiarano che le loro osservazioni relative agli articoli 8 e 9 si applicano per analogia anche al rilevamento dei dati di cui all'articolo 19 e a tutti gli altri gruppi di persone interessate menzionati nell'avamprogetto.

Sezione 8 Candidati a posti in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali

Art. 24 Scopo e persone

Un partecipante (BE) propone di inserire una formulazione che permetta di indicare più chiaramente chi sono le persone interessate (segnatamente ogni persona che si candida per un posto in una organizzazione internazionale) come accade agli articoli 5, 11, 15, 18, 21, 27 e 29.

Art. 25 Dati

Tre partecipanti (PS, USS, AR) fanno presente che il termine razza (utilizzato nelle versioni francese e tedesca - «Rassenzugehörigkeit», «appartenance à une race») è politicamente scorretto.

Due partecipanti (AG, PS) ritengono non ammissibile il rilevamento di dati sull'appartenenza etnica in quanto non si comprende in che modo questo elemento potrebbe danneggiare la reputazione della Svizzera o perché la candidatura di una persona di una determinata etnia possa essere in conflitto con il rispetto dei diritti umani.

Un partecipante (USS) propone un'integrazione, ossia che il trattamento e la trasmissione di dati personali sia possibile solo con il consenso esplicito del candidato. Il trattamento di dati degni di particolare protezione in generale è eccessivo, per questo si tratta di capire quali dati specifici sono necessari per quale posto.

Due partecipanti (AG, PS) sollevano anche in questo caso la questione delle modalità di raccolta dei dati personali da trattare e respingono qualsiasi forma di rilevamento che escluda la consapevolezza e il consenso della persona interessata.

Sezione 9 Partecipanti a conferenze internazionali organizzate dalla Svizzera

Per migliorare l'efficacia delle attività del DFAE in questo ambito un partecipante (DCAF) propone un'integrazione alla sezione 9 in modo che da una parte permetta di disporre di un moderno sistema di informazione (p. es. diritti di accesso con procedura di richiamo per le persone interessate affinché possano elaborare direttamente i propri dati) e dall'altra preveda in singoli casi la trasmissione di questi dati da parte del DFAE a terzi (p. es. hotel, ristoranti, centri conferenze) laddove ciò si dimostrasse utile per l'adempimento dei compiti affidati al Dipartimento.

Art. 27 Scopo e persone

Un partecipante (BE) fa notare che in tedesco le due virgole rendono poco chiaro il senso e dovrebbero essere eliminate.

Un partecipante (TI) osserva che il trattamento di dati previsto all'articolo 27 e seguenti ha carattere eccezionale ed è legato a eventi specifici. Il trattamento sporadico di dati degni di particolare

protezione non richiede obbligatoriamente una base legale esplicita; esso è eccezionalmente giustificato quando è indispensabile per compiti circoscritti definiti da una legge in senso formale. Gli articoli 27 e 28 sono pertanto superflui e propone di stralciarli.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 31 Disposizioni esecutive

Un partecipante (TI) afferma, facendo riferimento al sistema di informazione del personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS, cfr. ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale, OPDPers, SR 172.220.111.4; allegati 1-5) che il catalogo dei dati da trattare nell'ordinanza da emanare (conformemente all'art. 31 cpv. 1 lett. b LTDP-DFAE) non dovrebbe comprendere solo i dati non degni di particolare protezione bensì tutti i dati personali sottoposti a trattamento, inclusi i dati degni di particolare protezione previsti già all'articolo 3 capoverso 1 LTDP-DFAE. Propone dunque di modificare l'articolo 31 capoverso 1 lettera b LTDP-DFAE come segue:

b) il catalogo completo dei dati trattati.